

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(proposta dalla G.C. 25 luglio 2017)

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2017-2018-2019.  
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO - ARTICOLO 193 D.LGS. N.  
267/2000.

Proposta della Sindaca Appendino e dell'Assessore Rolando.

Visto l'articolo 193 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che al comma 2, prevede: "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo."

Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Dato atto che sono stati approvati:

- con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00884/024) il Bilancio di Previsione finanziario 2017-2019 secondo gli schemi di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione del Consiglio Comunale del 3 maggio 2017 (mecc. 2017 00881/024) il Documento Unico di Programmazione 2017/2021 e la relativa nota di aggiornamento secondo le indicazioni contenute nell'allegato 4.1 del D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 13 giugno 2017 (mecc. 2017 01872/024) il Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 come da disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale del 23 giugno 2017 (mecc. 2017 02055/024) la razionalizzazione e misure gestionali finalizzate al rispetto dell'articolo 193 del TUEL (salvaguardia degli equilibri di bilancio).

Al fine di procedere alla verifica sulle previsioni di accertamento in relazione agli stanziamenti iscritti a bilancio di previsione, sono state inviate delle schede di rilevazione da compilarsi a cura dei Dirigenti competenti. La deliberazione si fonda quindi sull'istruttoria condotta dai servizi competenti sulla base delle informazioni disponibili.

Da una prima analisi è emerso, ad oggi, che la gestione di competenza potrebbe presentare uno squilibrio di Euro 6.325.000,00 derivante da minori previsioni di proventi di permessi a costruire.

Le minori entrate sopra descritte non possono trovare compensazione con maggiori entrate, conseguentemente, al fine di dare applicazione alla disposizione di cui all'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000 si rende necessario procedere al riequilibrio della gestione di competenza attraverso la riduzione di previsioni di spesa. Per poter ottenere il riequilibrio si sono utilizzate economie di spesa, in particolare la disponibilità residua degli interessi sull'anticipazione di tesoreria. Tale economia si è verificata a seguito dell'entrata in vigore della normativa in materia di anatocismo, per la quale gli interessi debitori divengono esigibili il 1 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati (articolo 4 comma 4 del decreto del MEF n. 343 del 3 agosto 2016) comportando pertanto che l'assunzione della relativa spesa deve essere imputata all'esercizio successivo.

Si rende altresì necessario procedere, contestualmente alla salvaguardia degli equilibri ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 267/2000, anche all'assestamento generale, previsto dall'articolo 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, in ragione dell'obiettivo del mantenimento del pareggio di bilancio e del saldo di finanza pubblica, attraverso una variazione di bilancio del Consiglio Comunale.

Mediante l'approvazione del provvedimento di assestamento generale di cui sopra, oltre ad attuare la verifica generale delle voci di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, volte ad assicurare il pareggio di bilancio, si provvederà ad apportare le opportune variazioni al fine di ridurre le previsioni complessive dell'importo di Euro 6.325.000,00 di cui

Euro 6.000.000,00 in parte corrente ed Euro 325.000,00 in conto capitale al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, oggetto del presente provvedimento.

Si rende in ogni caso necessario raccomandare una gestione ispirata alla prudenza al fine di poter compensare con tutte le entrate a disposizione, compresi gli oneri di urbanizzazione qualora se ne verificasse la necessità, eventuali ulteriori minori entrate che si dovessero evidenziare nel proseguo dell'esercizio.

Relativamente agli equilibri in conto capitale, nonché alla possibilità di utilizzare oneri di urbanizzazione come sopra ipotizzato, la salvaguardia è, allo stato attuale, a seguito dell'istruttoria condotta dai servizi competenti, assicurata dall'attuazione dei programmi approvati in occasione del bilancio di previsione, la cui realizzazione garantisce il reperimento delle risorse atte a finanziare le spese iscritte nel bilancio stesso.

Per ciò che concerne l'ammontare del Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in relazione alla gestione dei residui, non si manifestano disallineamenti rispetto alle risultanze approvate con il Rendiconto 2016.

Per quanto riguarda altresì gli equilibri di cassa, si provvede con variazione ad una riduzione di Euro 6.325.000,00 dovuta alla diminuzione della previsione di competenza dei permessi a costruire.

A seguito della ricognizione effettuata non emerge la necessità di assumere provvedimenti per il ripiano di debiti di cui all'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con separati provvedimenti in corso di approvazione verranno regolati gli importi pregressi dovuti a Infra.To S.r.l. ed a GTT S.p.A. mediante sottoscrizione di specifiche convenzioni. A tale scopo verranno adottate le necessarie variazioni sia in entrata che in spesa nel bilancio pluriennale con riferimento agli esercizi 2018/2019 ai sensi dell'articolo 175 comma 8 del TUEL.

In merito al parere favorevole con osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega al presente atto secondo quanto previsto dall'articolo 83 dello Statuto Comunale (all. 3 - n. ) si fa presente quanto segue:

L'Amministrazione non si è espressa in sede di riequilibrio di bilancio sulla questione REAM in quanto con emendamento in approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019, il Consiglio Comunale ha deliberato per l'anno 2018 lo stanziamento di Euro 5.266.055,00 (comprensivo di interessi) nella Missione 8 "Assetto del Territorio ed Edilizia Abitativa", al Programma 1 "Urbanistica e assetto del territorio", al capitolo 68650/1 "Rimborsi a REAM SGR S.p.A.". In merito all'approvazione del bilancio emendato, il Collegio si esprimeva con parere (allegato 5/a - mecc. 2017 00884/024) favorevole, richiedendo di riconoscere e finanziare nel Bilancio Preventivo dell'esercizio 2018 la somma relativa al debito pari ad Euro 5.000.000,00 oltre interessi legali nei confronti di REAM SGR S.p.A..

L'allocazione del debito sul Bilancio 2018 è supportata dal principio di competenza finanziaria potenziata che rappresenta il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti ed impegni). Il principio contabile generale della competenza finanziaria, prevede che le obbligazioni siano registrate

quando l'obbligazione sorge con imputazione alle scritture contabili degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile.

L'esigibilità dell'obbligazione verso REAM SGR S.p.A. è supportata dalla comunicazione della società predetta che ha inviato lettera prot. REAM/078/2017 alla Sindaca della Città di Torino in data 21 aprile ultimo scorso con la quale conveniva esprimendo parere favorevole all'allocatione nel Bilancio 2018 del debito di Euro 5.000.000,00 più gli interessi legali.

In relazione alle argomentazioni addotte relativamente alla copertura del disavanzo di Euro -313.620.309,52 del Rendiconto 2016 si specifica che il disavanzo in questione trae origine come segue:

- 1) dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 (mecc. 2015 01915/024 avente ad oggetto: "RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DI PARTE CAPITALE E DI PARTE CORRENTE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 7 DEL D.LGS. 118/2011, CORRETTO-INTEGRATO DAL D.LGS. 126/2014" disciplinato dall'articolo 3, comma 7, del D.Lgs. n. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- 2) dalle modalità di ripiano del maggior disavanzo così come previsto, in data 20 luglio 2015, dal Consiglio Comunale il quale ha approvato lo schema di deliberazione (mecc. 2015 02088/024) avente ad oggetto: "CRITERIE MODALITA' DI RIPIANO DEL MAGGIORE DISAVANZO DERIVANTE DAL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI E DAL PRIMO ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DI CUI ALL'ARTICOLO 3 COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011". Tale atto ha seguito le disposizioni dell'articolo 2 "Modalità del Ripiano" del Decreto 2 aprile 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che definisce i criteri e le modalità di recupero dell'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento all'FCDE, e richiamando il comma 2, il quale testualmente recita: "Le modalità di recupero del maggiore disavanzo determinato a seguito del riaccertamento straordinario effettuato in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, sono tempestivamente definite con delibera consiliare, in ogni caso non oltre 45 giorni dalla data di approvazione della delibera di Giunta concernente il riaccertamento straordinario, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del Decreto Legislativo n. 118 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 538, lettera b) punto 1, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dal presente decreto, nelle more dell'emanazione del decreto di cui dall'articolo 3, comma 15, del citato Decreto Legislativo n. 118 del 2011. La delibera consiliare di determinazione delle modalità di recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui indica l'importo del recupero annuale da ripianare in quote costanti nei singoli esercizi, fino al completo recupero. La delibera consiliare è corredata del parere del collegio dei revisori.". Con tale atto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 3,

comma 16, del D.Lgs. n. 118/2011 di ripianare il maggior disavanzo in n. 30 annualità, sino al 2044, con le modalità previste dal Decreto Ministeriale 2 aprile 2015.

I due atti su indicati trovano la loro origine in norme speciali che disciplinano il caso specifico del riaccertamento straordinario e che rendono di fatto inapplicabili le previsioni degli articoli 187 e 188 del TUEL. Tali articoli fanno riferimento a situazioni ordinarie di disavanzo che devono essere coperte entro la fine della consuntivazione.

Nel caso del riaccertamento straordinario dei residui la copertura del maggior disavanzo può essere spalmata in un arco temporale di 30 anni ed è in coerenza a ciò che la Città stanziava annualmente per l'importo di Euro 11.200.726,00 a copertura della quota annuale.

Sul ripiano trentennale del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, la Corte dei Conti in sede di esame dei rendiconti 2014 e 2015 non ha espresso alcun rilievo.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti che si allega al presente atto, secondo quanto previsto dall'articolo 103, lettera C, del Regolamento di Contabilità della Città di Torino (all. 1 - n.       );

Visto il Regolamento di Contabilità;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

#### PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) di dare atto che la gestione di competenza relativa al corrente esercizio finanziario presenta un possibile squilibrio quantificabile in Euro 6.325.000,00 in conseguenza del minor gettito di entrata come meglio descritto in narrativa;
- 2) di provvedere al riequilibrio della gestione di competenza 2017 mediante riduzioni di pari importo della spesa;
- 3) di dare atto che le variazioni necessarie verranno effettuate con deliberazione dell'organo competente (mecc. 2017 02741/024) "Variazione di assestamento generale al Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 ai sensi dell'articolo 175, comma 8, del D.Lgs. 18 agosto

- 2000, n. 267";
- 4) di dare atto che a seguito della ricognizione effettuata non emerge la necessità di assumere provvedimenti per il ripiano di debiti di cui all'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000;
  - 5) di dare atto che con variazione di assestamento generale ai sensi dell'articolo 175 comma 8 del TUEL verranno adottate le necessarie variazioni sia in entrata che in spesa nel bilancio pluriennale con riferimento agli esercizi 2018/2019 al fine di dare esecuzione alle convenzioni di regolazione degli importi pregressi con GTT S.p.A. e Infra.To S.r.l.;
  - 6) di dare atto che per ciò che concerne l'ammontare del Fondo Crediti di Dubbia e Difficile Esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in relazione alla gestione dei residui, non si manifestano disallineamenti rispetto alle risultanze approvate con il Rendiconto 2016;
  - 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

LA SINDACA  
Chiara Appendino

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
Sergio Rolando

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
Paolo Lubbia

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRETTORE FINANZIARIO  
Paolo Lubbia

---